



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
TERNI

Prot.

TERNI, 26/03/2020

ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE	PERUGIA
ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE	TERNI
ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PERUGIA
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO	PERUGIA/TERNI
ALLA AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	PERUGIA/TERNI
ALLA REGIONE DELL'UMBRIA	PERUGIA
ALLA PROVINCIA DI TERNI	TERNI
AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERNI	LORO SEDI
ALLA CAMERA DI COMMERCIO	TERNI
AL CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE-NERA	TERNI
AGLI ORDINI ED ENTI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI TERNI	LORO SEDI

OGGETTO: ***misure organizzative degli Uffici di segreteria delle Commissioni
tributarie – emergenza Covid-2019.***

Dipartimento delle Finanze – Commissione Tributaria Provinciale di Terni – Viale Donato Bramante 37 – 05100
TERNI tel. +39 06 93830744 fax +39 06 50171855;
e-mail ctrib.p.tr@mef.gov.it; pec CommTribProvTR@pce.finanze.it

Si trasmette la nota del Direttore Generale delle Finanze, relativo alle nuove misure organizzative delle Commissioni, con decorrenza immediata a far data dal 26 c.m.

Per il Direttore
Stefano Settini



Dipartimento delle Finanze – Commissione Tributaria Provinciale di Terni – Viale Donato Bramante 37 – 05100
TERNI tel. +39 06 93830744 fax +39 06 50171855;
e-mail ctrib.p.tr@mef.gov.it; pec CommTribProvTR@pce.finanze.it



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

All. 1

Roma 25 marzo 2020

Alle
Commissioni tributarie di ogni ordine e
grado

c.a. dei Presidenti delle Commissioni
tributarie

c.a. dei Direttori delle Commissioni
tributarie

e.p.c.

Al Presidente del Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria

Avv. Antonio Leone

OGGETTO: misure organizzative degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie – emergenza Covid-2019.

Si fa riferimento alle note indirizzate agli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie da parte della Direzione della Giustizia tributaria, e da ultimo alla nota n. 2831 del 18 marzo 2020 e alla comunicazione e-mail del 23 marzo, con la quale sono state fornite indicazioni sulle misure organizzative da adottare a seguito dell'adozione dei diversi provvedimenti governativi e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con comunicazione e-mail del 23 marzo, la Direzione del Personale del DAG, nel comunicare i dati delle presenze rilevate nella settimana 16-20 marzo, ha rilevato una elevata presenza di personale presso codesti Uffici, nonostante l'articolo 87 del citato decreto legge n. 18/2020 abbia stabilito che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e che la presenza fisica presso gli uffici debba limitarsi alle sole attività che si configurano quali "indifferibili".

Ciò premesso, in considerazione della grave situazione emergenziale - sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - si dispone, a decorrere dal 26 marzo 2020 e

fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione, l'interdizione dell'accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Resta ferma la possibilità, per chiunque, di formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le stesse agli indirizzi di posta elettronica ovvero utilizzando i recapiti telefonici delle Commissione tributaria, pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.it).

Ove particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso la Commissione, occorrerà contattare preventivamente il direttore dell'ufficio di segreteria per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute.

Quanto all'individuazione delle «attività indifferibili da rendere in presenza», si fa presente che nell'allegato della determina n. 5391 del 16 marzo 2020 adottata dalla scrivente sono state individuate le predette attività con riferimento agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie (all.1).

E' rimessa, comunque, al Dirigente/Direttore dell'ufficio, d'intesa con il proprio Presidente, l'individuazione puntuale dell'attività di supporto a quella giurisdizionale che deve essere svolta in sede laddove la stessa, per impossibilità assoluta, non sia effettuabile da remoto.

Al riguardo, in linea generale, si fa presente che la predisposizione dei provvedimenti cautelari monocratici ex articoli 47, comma 3, 52, comma 4, e 62-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, è un'attività che può essere svolta in un luogo diverso dalla sede di servizio, salvo che il dirigente ovvero il giudice tributario non ritengano diversamente; analogamente, anche lo svolgimento delle attività propedeutiche al trattamento economico dei giudici e all'attività contrattuale di approvvigionamento dei beni e servizi dovranno essere assicurate da remoto.

Si prega di dare la massima diffusione e di portare a conoscenza quanto sopra rappresentato agli Ordini professionali e agli Enti impositori e di riscossione competenti per territorio.

Fabrizia Lapecorella
[Firmato digitalmente]

ALLEGATO

- 1) Supporto al Parlamento e al Governo per l'attività legislativa, prelegislativa, deliberativa e di politica fiscale connessa a provvedimenti amministrativi urgenti e non procrastinabili
- 2) Attività necessarie a garantire le procedure di spesa per impegni e pagamenti indifferibili e urgenti
- 3) Attività gestionale per il funzionamento delle Commissioni Tributarie e dei servizi digitali della giustizia tributaria.
- 4) Supporto tecnico/amministrativo con riferimento alle attività di cui ai punti precedenti, ivi comprese le attività in presenza necessarie a garantire i servizi generali e logistici per il funzionamento delle sedi di servizio e per la sicurezza del personale e dei luoghi di lavoro.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 23 con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 75, del 15 settembre 2013 – Supplemento Ordinario n. 214;

VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 2017, concernente modifiche al citato decreto 17 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni, nonché al decreto ministeriale 20 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la graduazione degli Uffici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 221 del 20 settembre 2019, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 61 del 9 marzo 2020 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, il quale, tra l'altro, dispone all'art. 1, comma 1, n. 6), che “fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO necessario dover assicurare la continuità dell'azione amministrativa e individuare le attività indifferibili da garantire nell'ambito del Dipartimento delle Finanze;

SENTITI i Direttori Generali del Dipartimento delle Finanze;

D E T E R M I N A

Le attività indifferibili, da rendere in presenza o in remoto, nell'ambito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nel periodo 16 marzo 2020 - 25 marzo 2020, così

come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, sono individuate nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.

I Direttori Generali e i Dirigenti degli uffici di staff assicurano l'attuazione della presente determina garantendo la continuità delle attività indifferibili e individuano il personale preposto allo svolgimento delle stesse, specificando se tali attività devono essere svolte da remoto o in presenza.

La presente determina è notificata ai Direttori Generali e ai Dirigenti degli uffici di staff, i quali svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile secondo le intese già concluse alla data odierna.

Roma, 16 marzo 2020

Fabrizia LAPECORELLA